



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 giugno 2014 n.87

(Ratifica Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.46)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.46 – “Criteri per l'applicazione dell'articolo 43 della Legge 20 dicembre 2013 n.174” - promulgato:

Visto l'articolo 43, comma 3, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 24 marzo 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 giugno 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 6 giugno 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.46 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N. 174

Art. 1

(Presentazione dimissioni)

1. I dipendenti pubblici che hanno i requisiti previsti all'articolo 43, comma 1, della Legge 20 dicembre 2013 n.174, per poter accedere agli incentivi previsti, devono presentare domanda di dimissioni all'Ufficio Gestione Personale PA, che inoltra la domanda stessa alla Direzione Generale della Funzione Pubblica per la decisione di competenza.
2. Nella domanda di dimissioni deve essere espressamente indicato che la stessa viene presentata con richiesta di accesso allo speciale incentivo previsto all'articolo 43 della Legge n. 174/2013.
3. Sono prese in esame solo le domande presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 2

(Accoglimento delle dimissioni)

1. Il Direttore della Funzione Pubblica, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, sentiti i dirigenti interessati, decide in merito all'istanza presentata, dandone motivazione. Il

diniego può essere motivato solo dalla necessità di sostituire il dipendente dimessosi oppure dalla essenzialità, rilevata dal Dirigente, del dipendente dimessosi per il servizio svolto dall'ufficio di appartenenza.

2. Avverso la decisione sono ammessi i ricorsi ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 3

(Requisiti per l'accesso e il godimento degli incentivi)

1. Possono accedere agli incentivi richiesti, i dipendenti pubblici che intendano avviare un'impresa o svolgere attività libero professionale o di lavoro autonomo, alle seguenti condizioni:
 - a) l'attività di impresa può essere esercitata in forma individuale, societaria o cooperativa;
 - b) nel caso di attività di impresa, in forma societaria o cooperativa, il richiedente deve, all'atto della costituzione, sottoscrivere almeno il 51% del capitale sociale ed assumere la legale rappresentanza della persona giuridica costituita;
 - c) l'attività d'impresa, libero professionale o di lavoro autonomo deve essere conforme alle norme vigenti dal punto di vista fiscale, contributivo e del settore di attività.
2. I requisiti devono permanere per tutto il periodo di erogazione dell'incentivo.
3. Il godimento degli incentivi di cui al presente decreto delegato è cumulabile con eventuali ulteriori incentivi previsti dalle normative in materia di attività imprenditoriali e professionali.

Art. 4

(Disposizioni relative al procedimento in caso di costituzione di impresa)

1. Ai fini dell'accesso all'incentivo di cui all'articolo 43 della Legge n. 174/2013, la richiesta relativa al rilascio della licenza avanzata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve indicare espressamente che l'attività è avviata ai sensi dell'articolo 43 della Legge n.174/2013 e contenere le informazioni relative alle quote societarie e al legale rappresentante.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tiene apposito elenco delle imprese e dei soggetti richiedenti l'incentivo.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette copia aggiornata dell'elenco di cui al comma 2, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Prestazioni Vitalizie ed all'Ufficio Contributi dell'ISS per le verifiche e gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.
4. Il beneficio di cui all'articolo 43, comma 1, della Legge n.174/2013 è riconosciuto nel caso di costituzione di nuova impresa e di rilevamento di una impresa già esistente purchè, in quest'ultimo caso, venga assunto almeno un lavoratore sammarinese o residente aggiuntivo rispetto a quelli già impiegati.

Art. 5

(Disposizioni relative al procedimento in caso di avvio di attività libero professionali e di lavoro autonomo)

1. Ai fini dell'accesso all'incentivo di cui all'articolo 43 della Legge n. 174/2013, la richiesta per il rilascio del codice operatore economico presso l'Ufficio del Lavoro deve indicare espressamente che l'attività viene avviata ai sensi dell'articolo 43 della Legge n. 174/2013.
2. L'Ufficio del Lavoro tiene apposito elenco dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'Ufficio del Lavoro trasmette copia aggiornata dell'elenco di cui al comma 2, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Prestazioni Vitalizie, all'Ufficio Contributi dell'ISS ed eventualmente all'Ordine Professionale di riferimento, per le verifiche e gli adempimenti di cui all'articolo 8.

Art. 6

(Erogazione dell'incentivo)

1. L'incentivo, di cui all'articolo 43, comma 1, della Legge n. 174/2013, viene erogato a far data dal mese successivo al rilascio della licenza, per le attività d'impresa, ed al rilascio del codice operatore economico, per le attività libero professionali e di lavoro autonomo.
2. In entrambi i casi l'erogazione avviene attraverso le modalità già utilizzate durante il precedente rapporto di lavoro subordinato dai competenti uffici degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 7

(Verifica permanenza requisiti – attività d'impresa)

1. Durante il periodo di erogazione dell'incentivo il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare, tempestivamente, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio eventuali modifiche sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica alla Direzione Generale della Funzione Pubblica le modifiche e/o le variazioni di stato in ordine allo svolgimento dell'attività di impresa che possano determinare la decadenza dall'incentivo, anche sulla base delle eventuali segnalazioni dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche ai sensi di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2008 n. 95, nonché degli Uffici e Forze di Polizia competenti.
3. La Cancelleria Commerciale del Tribunale effettua la verifica degli assetti societari e del legale rappresentante, dando comunicazione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica nel caso vengano meno i requisiti che hanno consentito l'accesso al beneficio.
4. L'Ufficio Tributario effettua le verifiche degli adempimenti fiscali dando comunicazione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica nel caso venissero meno i requisiti che hanno consentito l'accesso al beneficio.
5. L'Ufficio Prestazioni Vitalizie dell'ISS comunica alla Direzione Generale della Funzione Pubblica l'eventuale richiesta di accesso al trattamento di quiescenza da parte dei soggetti di cui all'elenco ricevuto dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
6. L'Ufficio Contributi dell'ISS comunica alla Direzione Generale della Funzione Pubblica l'eventuale mancato versamento dei contributi nei termini previsti dalla legge.

Art. 8

(Verifiche permanenza requisiti – attività libero professionali e di lavoro autonomo)

1. Durante il periodo di erogazione dell'incentivo, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Lavoro eventuali modifiche sullo svolgimento della professione.
2. L'Ufficio del Lavoro comunica alla Direzione Generale della Funzione Pubblica le modifiche e/o variazioni di stato che possano comportare la decadenza dall'incentivo, anche su eventuale segnalazione degli Ordini professionali.
3. L'Ufficio Tributario effettua le verifiche degli adempimenti fiscali, dando comunicazione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica nel caso venissero meno i requisiti che hanno consentito l'accesso al beneficio.
4. L'Ufficio Prestazioni Vitalizie dell'ISS comunica alla Direzione Generale della Funzione Pubblica l'eventuale richiesta di accesso al trattamento di quiescenza da parte dei soggetti di cui all'elenco ricevuto dall'Ufficio del Lavoro.
5. L'Ufficio Contributi dell'ISS comunica alla Direzione Generale della Funzione Pubblica l'eventuale mancato versamento dei contributi nei termini previsti dalla legge.

Art. 9
(Revoca dell'incentivo)

1. A seguito delle comunicazioni degli uffici di cui agli articoli 7 e 8, qualora si determini il venir meno dei requisiti previsti all'articolo 43, comma 1, della Legge n. 174/2013 e del presente decreto delegato, il Direttore della Funzione Pubblica emette provvedimento motivato di revoca dell'incentivo.
2. La revoca di cui al comma 1, comporta la cessazione dell'erogazione delle somme corrisposte al beneficiario a titolo di incentivo, a partire dalla data della perdita dei requisiti medesimi, ed il recupero delle somme già erogate da parte del datore di lavoro pubblico.

Art. 10
(Ricorsi)

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente decreto delegato è esperibile ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini